

SCHEDA 7



**IN PENSIONE CON I CONTRIBUTI
DALL'ESTERO**



NOTA BENE!

Nel 1995, con la legge n. 335, è stato riformato il sistema pensionistico italiano, confermando però l'applicazione del sistema precedentemente in vigore per tutti gli assicurati che al 31.12.1995 vantavano già un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni.

Per tutti gli altri è stato introdotto un sistema di calcolo misto, su due quote:

- la contribuzione versata fino al 31.12.1995 (calcolata con sistema retributivo);
- la contribuzione versata dopo il 31.12.1995 (calcolata con sistema contributivo).



ATTENZIONE!

Poiché la materia pensionistica è piuttosto complessa, si consiglia di ricorrere all'assistenza di un patronato, in Italia o in Argentina per tutte le pratiche del caso, soprattutto se si tratta di regolare posizioni pensionistiche maturate lavorando nei due (o più) Stati.

7.1 - LE PENSIONI DELL'UNIONE EUROPEA

I trattati dell'Unione europea prevedono la **libera circolazione dei lavoratori** all'interno della stessa ed in attuazione di questo principio, sono stati emanati dei Regolamenti che disciplinano la materia della sicurezza sociale – in particolare in materia di assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e la morte (pensioni), assicurazioni per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per la disoccupazione, l'assistenza malattia e maternità e le prestazioni familiari.

I regolamenti hanno lo scopo di tutelare i lavoratori che hanno svolto attività dipendente o autonoma nei diversi Stati membri e permettono agli interessati di:

- a) sommare tutti i periodi di assicurazione maturati nei diversi Paesi allo scopo di raggiungere il diritto a pensione in ciascuno Stato;
- b) ricevere il pagamento della pensione a carico di un Paese dell'Unione Europea anche se residenti sul territorio di un altro Stato membro dell'Unione.

LA DOMANDA DI PENSIONE

La domanda di pensione - insieme ai documenti richiesti - va presentata presso l'ente previdenziale del Paese comunitario in cui il lavoratore risiede, sia che la domanda di pensione interessi un solo Stato, sia che interessi tutti gli stati dove l'emigrato ha lavorato. L'ente di previdenza del Paese di residenza provvede a segnalare la domanda agli enti degli altri Paesi in cui l'interessato ha lavorato per accertare il diritto a pensione.

7.2 - LE PENSIONI DEI PAESI EXTRACOMUNITARI

L'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali con alcuni Stati extracomunitari, allo scopo di tutelare il lavoratore che ha prestato attività in questi Stati.

Le convenzioni internazionali consentono agli interessati di:

- sommare, ai fini del conseguimento dei requisiti per il diritto a pensione i periodi di assicurazione compiuti in Italia con quelli compiuti in ciascuno Stato convenzionato (totalizzazione dei periodi assicurativi). È possibile sommare i periodi di assicurazione italiana con quelli compiuti in più Stati convenzionati soltanto se ciò è previsto dalle Convenzioni e se gli Stati convenzionati con l'Italia siano anche legati tra loro da convenzioni di sicurezza sociale (totalizzazione multipla);
- ottenere il pagamento della pensione a carico di un Paese sul territorio dell' altro Stato convenzionato in cui risiedono.



NOTA BENE!

L'Italia ha siglato con l'Argentina (12 aprile 1961-in vigore dal 01.01.1974) una convenzione internazionale a garanzia dei reciproci lavoratori migranti.

Questa prima convenzione è stata modificata e sostituita a partire dal 01.01.1984, dalla Convenzione del 03.11.1981, ratificata con L. n. 32 del 18.01.1983, recante ratifica ed esecuzione della convenzione sulla sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con protocollo aggiuntivo, firmata a Buenos Aires il 3 novembre 1981 in vigore dal 01.10.1984.

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA

Il lavoratore può presentare la domanda di pensione nel Paese di residenza oppure nel Paese in cui ha lavorato ma **è opportuno che la domanda venga presentata all'ente previdenziale del Paese di residenza.**

I moduli di domanda sono bilingui e contengono tutte le informazioni anagrafiche del lavoratore e sulla sua carriera assicurativa svolta nell'altro Stato.

7.3 - RICONOSCIMENTO DEL PERIODO DI LAVORO SVOLTO

ALL'ESTERO

Il corregionale emigrato e rientrato ha diverse possibilità per farsi riconoscere il periodo di lavoro svolto all'estero:

- **il riscatto**, quando con il Paese estero non esistono accordi in materia di sicurezza sociale;
- **la totalizzazione** quando si tratta di uno Stato dell'Unione europea o extracomunitario con il quale sono stati stipulate convenzioni e il trasferimento dei contributi.

7.3.1 - RISCATTO DEI CONTRIBUTI

I contributi da riscatto coprono alcuni periodi, espressamente previsti dalla legge, per i quali esiste un “vuoto” assicurativo. Il lavoratore versando la somma dovuta ha la possibilità di sanare la “scopertura assicurativa”.

Possono essere richiesti da tutti i lavoratori dipendenti, autonomi, iscritti ai fondi speciali o coloro che sono soggetti al contributo per il lavoro parasubordinato a condizione che **all’atto della domanda risultino cittadini italiani oppure** dai familiari superstiti.

Il riscatto dei contributi può essere richiesto in ogni momento e questi contributi acquistano lo stesso valore di quelli versati nell’assicurazione italiana: valgono sia per raggiungere il diritto alla pensione, sia per determinarne l’importo.

I periodi che possono essere riscattati sono: corso legale di laurea, lauree brevi e titoli equiparati; lavoro dipendente svolto all’estero in Paesi non convenzionati con l’Italia; lavoro impiegatizio svolto dal 1920 al 1950, per gli impiegati non soggetti all’obbligo assicurativo per superamento di limiti di reddito; dal 01.01.1994, periodi di assenza facoltativa per gravidanza, puerperio e assistenza ai familiari disabili; congedi della durata massima di due anni per gravi motivi familiari; congedi per formazione e studio; lavoro prestato in attività di lavoro parasubordinato o libero professionale prima del 1996; dal 01.01.1997 per interruzioni o sospensioni del rapporto di lavoro, quando sono previste da una specifica disposizione di legge o contrattuale, per una durata massima di tre anni. In alternativa è possibile chiedere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria.

Sono esclusi dal riscatto: i periodi di lavoro svolti nelle ex colonie italiane quando era in vigore la legislazione italiana perché all’epoca quei territori non potevano considerarsi esteri; i periodi di lavoro svolti in Paesi CEE o legati all’Italia da convenzioni in materia di assicurazione sociale, se già coperti da assicurazione estera.

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda di riscatto va **presentata alla Sede dell’INPS competente**, direttamente dall’interessato o tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge, utilizzando il modello RE1, al quale va allegato il certificato di cittadinanza italiana (sostituibile con una dichiarazione di responsabilità rilasciata direttamente presso la Sede dell’INPS).

Nel caso in cui l’interessato risieda all’estero può inviare la domanda di riscatto alla Sede INPS presso la quale ha già una posizione assicurativa oppure, nel caso in cui non abbia una posizione assicurativa presso l’INPS, può inoltrare domanda ad una qualunque Sede dell’Istituto.

DOCUMENTI NECESSARI ALLA RICHIESTA

Sono necessari tutti i documenti originali dell’epoca che provano:

- **l’esistenza e la durata del rapporto di lavoro** (sono ammesse le prove testimoniali, le dichiarazioni di responsabilità o gli atti notori presentati dal lavoratore nel caso di documentazione della durata del rapporto di lavoro; è invece ammessa la dichiarazione del datore di lavoro **convalidata dalla autorità consolare italiana**, sia per quanto riguarda l’effettiva esistenza che la durata del rapporto di lavoro, e accompagnata dai documenti di espatrio e rimpatrio del lavoratore);

- l'importo della retribuzione percepita dove possibile.

PAGAMENTO

L'importo del contributo da riscatto non è uguale per tutti, ma varia in relazione all'età, al periodo da riscattare, al sesso e alla retribuzione del richiedente.

L'importo che risulta dal calcolo fatto dall'INPS sulla base della retribuzione media pensionabile riferita alla data della domanda viene ridotto per legge del 50% per cui il richiedente paga solo la metà di quanto dovuto.

L'INPS **invia** al domicilio del richiedente i **bollettini** e comunica la somma da pagare. Il pagamento può essere fatto entro 60 giorni dalla comunicazione, oppure rateizzato entro 5 anni (60 rate). In questo caso vengono applicati gli interessi di dilazione calcolati al tasso annuo del 3,5%.

Se mentre si stanno pagando le rate, viene presentata domanda di pensione, la rateizzazione viene sospesa e le somme ancora da pagare dovranno essere versate in un'unica soluzione. Se si è già pensionati, il pagamento deve essere fatto tutto insieme.

IL RICORSO

Contro il rigetto della domanda di riscatto degli anni di lavoro prestati all'estero, l'interessato può far **ricorso** al Comitato Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell'INPS, **entro 90 giorni** dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica che la domanda è stata respinta.

Il ricorso, in carta libera, può essere: presentato dall'interessato, agli sportelli della Sede dell'INPS che ha respinto la domanda; inviato dall'interessato, alla Sede dell'INPS per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno; presentato o inviato alla Sede dell'INPS tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'accoglimento del ricorso stesso.

7.3.2 - TOTALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI

Con la totalizzazione si possono cumulare i periodi assicurativi compiuti in diversi Stati, ma per la legislazione italiana si possono cumulare i periodi assicurativi presenti in Italia solo se conseguiti **come lavoratori del settore privato**.

Tali periodi vengono cumulati con quelli acquisiti secondo la legislazione dello Stato estero convenzionato, a condizione che questi **non siano** sovrapposti tra loro.

Con la totalizzazione si può perfezionare, **ai soli fini del diritto**, il requisito ad una prestazione prevista da uno dei Paesi in cui si totalizzano i periodi.

L'Italia non può operare la totalizzazione contemporaneamente con tutti i Paesi con cui ha sottoscritto le convenzioni bilaterali e in ambito europeo; in questi casi si devono cumulare separatamente fra loro i periodi italiani e quelli di ciascuna convenzione: italiani e argentini; italiani e brasiliani; italiani e canadesi; ecc.

Una volta accertata la sussistenza del diritto, la pensione viene determinata "come se" i periodi di assicurazione totalizzati fossero effettivamente versati nello Stato erogatore della prestazione.



ATTENZIONE!

Per poter beneficiare della totalizzazione l'interessato deve poter far valere un periodo minimo di contributi nel Paese che concede la pensione. Se i contributi sono **inferiori** al minimo richiesto, non si perdono ma vengono utilizzati dall'altro Stato.

La totalizzazione è completamente gratuita ed è alternativa alla ricongiunzione dei contributi che spesso è onerosa.

Il calcolo viene effettuato in “*pro-rata*”, cioè **in proporzione ai periodi assicurativi maturati nel Paese che liquida la pensione**. L'importo mensile in pagamento delle pensioni in *pro-rata* non può essere inferiore ad un quarantesimo del trattamento minimo in vigore per ogni anno di contribuzione accreditata in Italia.

Ad esempio, se un lavoratore ha 19 anni di contributi versati in Italia, 16 anni in Argentina ed ha compiuto 57 anni di età, **grazie alla convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale** può chiedere all'INPS la pensione di anzianità perché ha 35 anni di contributi e l'età prevista.

L'INPS determina l'importo del relativo assegno mensile in questo modo:

- prima calcola la pensione italiana sulla base dei 35 anni di contributi (sommando i 19 anni italiani con i 16 argentini) come se avesse lavorato solo in Italia;
- poi riduce la cifra ottenuta del 54%, in quanto deve essere rapportata ai soli anni di contribuzione italiana (i 19 anni sono, appunto, il 54% dei complessivi 35 anni).

L'istituto di previdenza dell'Argentina calcola il *pro-rata* a proprio carico (in relazione ai 16 anni di contributi argentini) seguendo la propria legislazione nazionale.



ATTENZIONE!

Se il lavoratore che ha diritto al cumulo dei contributi ha già chiesto la ricongiunzione dei periodi assicurativi a titolo oneroso, può optare per la totalizzazione gratuita. In questo caso, la gestione previdenziale competente restituisce le somme già versate per la ricongiunzione maggiorate dagli interessi legali.

La totalizzazione non è prevista per la pensione di anzianità.

TOTALIZZAZIONE MULTIPLA

Al principio sopra riportato, fa eccezione quanto stabilito da alcune convenzioni bilaterali stipulate dall'Italia con Paesi non comunitari, oltre che quanto previsto per i 18 paesi in cui si applicano i Regolamenti CEE (15 dell'Unione Europea più 3 dell'EFTA, che hanno sottoscritto l'Accordo sullo Spazio Economico Europeo).

Con la **totalizzazione multipla**, si possono cumulare i periodi assicurativi versati in diversi Paesi che sono legati da convenzione sia ad uno Stato che all'altro, con i seguenti Stati legati all'Italia: **Argentina**, Capo Verde, Uruguay, Svizzera, Tunisia.

La convenzione con l'Argentina prevede la possibilità della totalizzazione anche con Paesi legati soltanto all'Italia o soltanto all'Argentina.

CONDIZIONI SOGGETTIVE PER LA TOTALIZZAZIONE

Oltre alla verifica della sussistenza del periodo minimo di assicurazione e contribuzione in Italia (condizione oggettiva che permette l'applicazione della convenzione), è necessario che si realizzino alcuni presupposti soggettivi stabiliti dalle singole legislazioni per l'applicabilità della convenzione.

CONTRIBUTI UTILI PER LA TOTALIZZAZIONE

Possono essere utilizzati i contributi settimanali di qualsiasi tipologia, ovvero:

- **Contributi obbligatori** => Sia da lavoro dipendente, che da lavoro autonomo.
- **Contributi figurativi** => Sono quelli accreditati gratuitamente per: servizio militare; malattia; maternità; cassa integrazione guadagni; disoccupazione; etc.
- **Contributi da riscatto** => Con onere a carico dell'assicurato: corso legale di laurea; contribuzione omessa e prescritta; lavoro subordinato svolto in Paesi non convenzionati con l'Italia.
- **Contributi da prosecuzione volontaria** => L'autorizzazione ai versamenti volontari è concessa a seguito di determinati requisiti.

7.3.4 - PENSIONE AUTONOMA

Se nei confronti del lavoratore, risultino soddisfatti (con la sola contribuzione versata nel medesimo Paese) i requisiti che la legislazione nazionale prescrive per il diritto a pensione, non si terrà conto dei periodi assoggettati all'altra legislazione estera. In questo caso, infatti, spetta il pagamento della pensione prevista dalla legislazione di quello Stato, che sarà calcolata unicamente sulla base dei soli periodi risultanti assicurati in quello Stato.

7.3.5 - RICONGIUNZIONE

La ricongiunzione è l'**unificazione dei periodi di assicurazione** maturati dal lavoratore in diversi settori di attività allo scopo di ottenere un'unica pensione calcolata su tutti i contributi versati. La ricongiunzione può avvenire:

- Presso il Fondo di previdenza dei lavoratori dipendenti gestito dell'INPS per: periodi assicurativi versati in altre forme obbligatorie di previdenza (INPDAP, Fondi Speciali, ecc.); periodi assicurativi come lavoratore autonomo (coloni, mezzadri, coltivatori diretti, artigiani e commercianti) purché l'interessato abbia almeno 5 anni di contributi versati come dipendente immediatamente prima della domanda; periodi assicurati presso le Casse dei liberi professionisti (avvocati, medici, ingegneri, ecc.).
- Presso altro Istituto o Cassa alternativo all'INPS per: contributi versati presso l'INPS.

Può essere richiesta dai lavoratori dipendenti pubblici e privati e lavoratori autonomi, che hanno contributi in diversi settori di attività; o dai superstiti dei predetti lavoratori.

COSTI

Presso l'INPS: è gratuita nel caso di ricongiunzione da lavoro dipendente; è a carico dell'interessato nel caso di ricongiunzione da lavoro autonomo.

Presso un'altra Cassa o Istituto pensionistico: è a carico dell'interessato
Il costo è tanto maggiore quanto più l'interessato è vicino alla pensione.

MODALITÀ

La ricongiunzione può essere chiesta, in linea di massima, **una sola volta**. Può essere chiesta una seconda volta se il lavoratore può far valere, successivamente alla prima ricongiunzione, 10 anni di contributi di cui almeno 5 di lavoro effettivo, altrimenti al momento del pensionamento e solo presso la gestione nella quale era stata effettuata la precedente ricongiunzione.

Si paga con un unico versamento oppure a rate, su richiesta dell'interessato.

DA GENNAIO 1996

I lavoratori che sono iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria e che **non hanno** maturato in nessuna delle due il diritto a pensione calcolata con il sistema contributivo, possono **cumulare gratuitamente** i vari periodi al fine di perfezionare i requisiti richiesti per conseguire la pensione contributiva (57 anni di età) di vecchiaia e di inabilità. Questo **a condizione che con il cumulo dei periodi si raggiungano comunque i requisiti contributivi minimi chiesti per la pensione da ogni singola gestione interessata**.

Il lavoratore che non chiede il cumulo (che è gratuito) può chiedere la ricongiunzione. Il cumulo è previsto anche per i superstiti degli assicurati quando sono deceduti prima del compimento dell'età pensionabile

I lavoratori hanno diritto alla liquidazione della pensione in base ai contributi versati nelle varie gestioni previdenziali, calcolate ognuna con la normativa vigente per ciascuna gestione. Il cumulo è a titolo gratuito.

LA RICONGIUNZIONE PER I LIBERI PROFESSIONISTI

È possibile ricongiungere le posizioni assicurative esistenti all'INPS, o in forme di previdenza sostitutive, con quelle costituite presso le varie casse di previdenza dei liberi professionisti. I liberi professionisti hanno la possibilità di totalizzare gratuitamente i periodi assicurativi esistenti presso più gestioni nel caso in cui non raggiungono il diritto alla pensione in alcuna di esse. Ogni gestione, secondo il principio del "pro-rata", provvede a liquidare la pensione sulla base dei contributi versati presso la stessa.

La ricongiunzione è pagata dall'interessato.

LA RICONGIUNZIONE PER GLI EREDI

Nel caso in cui l'assicurato muore durante il pagamento della ricongiunzione, bisogna distinguere se:

- gli eredi hanno diritto alla pensione ai superstiti e l'onere di ricongiunzione è determinante ai fini del calcolo della pensione => l'INPS effettua il recupero del residuo debito;
- gli eredi non hanno diritto alla pensione ai superstiti, oppure i contributi non sono determinanti per il calcolo della pensione => l'INPS non effettua il recupero del debito residuo.

7.4 - CALCOLO DELLA PENSIONE IN REGIME INTERNAZIONALE

La determinazione dell'importo mensile della pensione in regime di convenzione internazionale viene fatta attraverso una serie di operazioni, che necessitano, per la loro realizzazione, di pochi ma indispensabili elementi, che sono:

- il numero delle settimane di contribuzione in Italia;
- il numero delle settimane di contribuzione nel Paese o nei Paesi (nei casi di totalizzazione multipla - vedi a pag. 5) convenzionati con l'Italia;
- la retribuzione media settimanale italiana (RMS);
- l'importo della prestazione estera.

Le operazioni da effettuare per il calcolo della pensione sono:

- **Individuare la contribuzione virtuale** => si devono sommare le settimane di contribuzione in Italia e all'estero;
- **Individuare la pensione virtuale**(= pensione spettante al lavoratore come se l'intera carriera si fosse svolta in Italia, entro i limiti dall'anzianità contributiva massima fissata dalla legislazione italiana - 40 anni) => si deve moltiplicare la contribuzione virtuale per la RMS; il prodotto deve essere moltiplicato per il coefficiente fisso (0,00153846) che stabilisce una rendita del 2% per ogni anno di assicurazione;
- **Individuare il pro rata mensile** (si ricava in base alla pensione teorica proporzionata ai periodi compiuti nell'assicurazione italiana. Il coefficiente di riduzione è dato dal rapporto tra l'anzianità contributiva maturata in Italia e l'anzianità totale conseguita tra Italia e estero) => si deve moltiplicare la pensione virtuale per il numero delle settimane di contribuzione in Italia; il prodotto deve essere diviso per la contribuzione virtuale.

Una volta individuato il pro rata mensile viene verificata l'eventuale sussistenza per il diritto all'integrazione al trattamento minimo.

PRECISAZIONI

- **Fino al 29.10.1992** => una volta individuato l'importo della pensione virtuale l'INPS procedeva al confronto con l'importo del trattamento minimo (TM) vigente alla data di decorrenza della pensione; per la determinazione del pro rata mensile si prendeva il maggiore degli importi messi a confronto;
- **Dopo il 29.10.1992** => tutte le liquidazioni delle pensioni avvengono senza il confronto con il TM.
- **Dal 1° settembre 1995** => viene effettuato un calcolo di salvaguardia che stabilisce l'importo minimale per le pensioni in regime internazionale. Il calcolo è pari ad 1/40 dell'importo del trattamento minimo per ogni anno di contribuzione versata o accreditata in Italia; questo minimale di pagamento prescinde dal reddito del pensionato e si applica in qualunque regime di calcolo (retributivo, contributivo o misto) delle prestazioni.
- La **retribuzione media settimanale italiana** (RMS), relativa a periodi anteriori al 1974, viene individuata dall'INPS rivalutando l'importo dei contributi versati (le cosiddette "marche").

7.4.1 - INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO

- **Fino al 31.01.1991** => Tutte le pensioni in regime internazionale dei residenti all'estero ricevevano l'integrazione al trattamento minimo della pensione, senza tenere conto dei limiti reddituali stabiliti dalla legge 638/83.
- **Dopo il 31.01.1991** => Per l'integrazione al trattamento minimo devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: poter far valere nell'assicurazione italiana una anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia non inferiore ad 1 anno + verifica della sussistenza dei redditi personali.
- **Dopo il 19.09.1992** => Per l'integrazione al trattamento minimo occorre far valere nell'assicurazione italiana una anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia non inferiore a 5 anni.
- **Dopo il 31.01.1995** = il periodo di anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia, deve essere non inferiore a 10 anni.



ATTENZIONE!

Le disposizioni stabilite (1 anno, 5 anni, 10 anni a seconda della decorrenza della pensione) sul requisito contributivo, **non** si applicano **per i residenti in Italia** titolari di pensione in regime internazionale con i seguenti Paesi: Paesi dell'Unione Europea, Paesi dell'EFTA (SEE), Argentina, Brasile, Capo Verde, ex Jugoslavia, P. di Monaco, San Marino, Tunisia, Uruguay, U.S.A.

Queste disposizioni **si applicano** allo stesso modo sia se residenti in Italia o in un altro Stato, se titolari di pensione in regime internazionale con i seguenti Paesi: Australia, Canada, Svizzera, Venezuela.

7.5 - ESTRATTO CONTO ASSICURATIVO ED ESTRATTO CONTO CERTIFICATIVO

Spetta all'INPS accreditare tutti i contributi versati, nelle varie gestioni, ad ogni singolo lavoratore durante l'arco della sua vita lavorativa.

Il lavoratore, in qualsiasi momento, può richiedere **l'estratto conto assicurativo per verificare l'esattezza delle registrazioni**. Questo documento può essere richiesto presso qualunque Sede dell'INPS o presso gli sportelli automatici self-service.

Se il lavoratore è **vicino all'età pensionabile** e quindi alla pensione, può **richiedere l'estratto conto certificativo**. Vediamo di seguito la differenza tra i due documenti.

A) L'ESTRATTO CONTO ASSICURATIVO

E' il riepilogo dei contributi che risultano registrati sugli archivi dell'INPS a favore del lavoratore fin dall'inizio della sua vita assicurativa (nell'estratto sono compresi i contributi da lavoro, "figurativi" e da riscatto).

Può essere richiesto da ogni lavoratore dipendente o autonomo iscritto all'INPS e permette al lavoratore di verificare l'esattezza delle registrazioni che lo riguardano e di segnalare per tempo eventuali discordanze o inesattezze.

L'estratto conto automatizzato riporta i contributi che risultano attualmente registrati a favore del lavoratore negli archivi dell'INPS.



ATTENZIONE!

Il lavoratore che intende assumere decisioni in base all'estratto conto automatizzato è bene che si rivolga ad un Patronato per assistenza nella decisione o all'INPS per ulteriori chiarimenti o verifiche.

Dal 1994, l'INPS ha iniziato ad inviare l'estratto conto al domicilio di tutti i lavoratori che sono o sono stati iscritti nei suoi archivi.

B) L'ESTRATTO CONTO CERTIFICATIVO

E' un documento analitico, con valore certificativo della posizione assicurativa, che può essere rilasciato, su richiesta, agli assicurati prossimi alla pensione. Il documento consente di conoscere in modo dettagliato tutta la contribuzione previdenziale accreditata. La domanda può essere fatta presso tutte le Sedi INPS utilizzando il modello ECOCERT.

L'estratto conto certificativo è composto da:

- a) un estratto sintetico che fornisce informazioni sul tipo di contribuzione e l'elenco dei contributi utili per la pensione;
- b) un estratto analitico dei periodi contributivi registrati negli archivi dell'INPS alla data di richiesta dell'estratto da parte dell'interessato, con indicazioni relative a: contributi registrati negli archivi; settimane utili per il raggiungimento del diritto alla pensione; settimane utili per il calcolo (misura) della pensione; la retribuzione o il reddito; le note.



ATTENZIONE!

L'estratto non contiene per il momento i periodi di iscrizione ai fondi speciali (elettrici, telefonici, dazieri, ecc.) di previdenza gestiti dall'INPS e i periodi di iscrizione alla gestione separata 10% o 13% (collaboratori coordinati e continuativi, liberi professionisti senza cassa di categoria).

7.6 - RISCUOTERE LA PENSIONE

7.6.1 - IL PAGAMENTO DELLE PENSIONI ALL'ESTERO

I pagamenti delle pensioni INPS ai residenti all'estero avvengono tramite alcuni Istituti di credito: la **Banca Nazionale del Lavoro S.A.**, Buenos Aires è competente per l'Argentina. Sino al 1998, il pagamento della pensione era effettuato dall'INPS a carattere bimestrale; dal secondo semestre del 1998 anche i pensionati residenti all'estero ricevono la pensione con scadenza **mensile**.

Dal 2002, tutti i pensionati ricevono la pensione in EURO se residenti in Italia e in Europa; i pensionati residenti in ambito extra-europeo continuano invece a ricevere la pensione pagata nelle consuete valute di riferimento, che per l'Argentina è il **dollaro USA**.

VARIAZIONE DI INDIRIZZO

Nel caso di eventuali disguidi o mancati ricevimenti dei regolari ratei di pensioni è necessario inviare la richiesta, anche via fax, direttamente agli Istituti affidatari del citato servizio. Si consiglia che in caso di mancati pagamenti sarà opportuno interessare comunque, la competente sede INPS che ha in carico la gestione della pensione oppure ci si può rivolgere al patronato del proprio sindacato di riferimento.

7.6.2 - PAGAMENTO IN ITALIA

IL LIBRETTO DI PENSIONE

È l'unico documento valido per riscuotere la pensione sia alla banca sia alla posta.

Nel libretto di pensione sono riportati i dati più significativi della pensione come l'importo mensile, l'ufficio pagatore, la categoria della pensione, il numero di certificato, ecc. Questa parte (mod. Obis/M) viene rinnovata dall'INPS all'inizio di ogni anno e viene consegnata al pensionato tramite l'ufficio pagatore, ovvero inviata al domicilio del pensionato, per permettergli di controllare, tra l'altro, l'esattezza delle rate spettanti (mensili, semestrali o annuali) e delle detrazioni di imposta, ecc.

Sul libretto deve essere applicata la fotografia autenticata. In mancanza deve essere presentato all'ufficio pagatore, insieme al libretto, altro documento di riconoscimento valido (carta di identità, passaporto, patente di guida, ecc.).

L'importo netto della pensione viene riportato in euro.



ATTENZIONE!

In caso di smarrimento o furto del libretto, il pensionato deve chiederne il duplicato alla propria Sede INPS. Nel caso in cui sul libretto vi sia la fotografia autenticata, deve presentare denuncia di furto o smarrimento anche all'autorità di pubblica sicurezza.



ATTENZIONE!

L'Ufficio Pensioni Comunale può consegnare decreti e libretti di pensione di provenienza Ministeriale -Ministero del Tesoro e INPDAP - a tutti i pensionati **esclusi quelli dell'I.N.P.S.**

Il pensionato, non appena l'Ufficio Pensioni riceve dal Ministero il suo decreto o libretto di pensione, viene invitato, con un avviso scritto recapitato per posta, a ritirarlo all'Ufficio Pensioni. Nel caso si tratti di un libretto di pensioni deve portare con sé anche una fotografia formato tessera che viene autenticata, assieme alla firma, dal funzionario comunale incaricato della consegna.

7.6.3 - COME SI RISCUOTE LA PENSIONE

In genere, due sono i canali utilizzati per riscuotere la pensione:

1. la posta - Il pagamento può avvenire: **in contanti** agli sportelli degli uffici postali. La pensione può essere riscossa anche da una persona delegata; **con accredito sul proprio conto corrente postale.**
2. la Banca - Il pagamento può avvenire: **in contanti alla sportello** (la pensione può essere riscossa anche da una persona delegata); **con accredito sul proprio conto corrente bancario** (la somma è pagabile fin dal primo giorno del mese di pagamento).

to); **con accreditato sul proprio conto di deposito a risparmio nominativo; con assegno circolare inviato al proprio domicilio; con il sistema previdencard:** un tesserino magnetico per riscuotere la pensione (con funzioni di Bancomat), in tutto o in parte, presso gli sportelli della Banca Nazionale del Lavoro, su tutto il territorio nazionale.



ATTENZIONE!

La scelta del sistema di pagamento preferito va effettuata al momento della domanda di pensione. In mancanza, l'INPS mette in pagamento la pensione all'ufficio postale più vicino al domicilio dell'interessato.

Se viene scelto il pagamento tramite banca occorre: accertare che la banca effettui il servizio di pagamento delle pensioni per conto dell'INPS; comunicare alla banca, appena ricevuto il libretto di pensione, la forma di pagamento scelta (accredito, pagamento allo sportello, assegno circolare, ecc.).

7.6.4 - LA DELEGA A RISCUOTERE LA PENSIONE

Per riscuotere la pensione si può delegare una persona di fiducia.

La delega può essere rilasciata: al momento della presentazione della domanda di pensione; oppure in un secondo momento, sull'apposito modulo (DEL0) a disposizione presso ogni ufficio INPS.

La firma del pensionato va autenticata dal funzionario dell'INPS che riceve la domanda o dalle altre autorità indicate nel modulo.

L'INPS provvede alla convalida della delega rilasciando una comunicazione in triplice copia (DEL01) indirizzata all'ufficio pagatore della pensione e, al pensionato.

La comunicazione va presentata dal delegato all'ufficio pagatore (Posta o Banca) per la riscossione.



ATTENZIONE!

Prima della convalida l'INPS controlla il numero delle deleghe già concesse all'interessato, poiché **una stessa persona non può essere delegata alla riscossione da più di due pensionati.**

Da questa limitazione sono esclusi: i tutori che posseggono più deleghe per espreso incarico dell'autorità giudiziaria; le persone che, per dovere d'ufficio, riscuotono per conto di: ricoverati in case di cura o di assistenza per anziani e pensionati che vivono in comunità di anziani o comunità religiose.

Per evitare inganni o truffe ai pensionati che hanno delegato ad altra persona la riscossione della pensione, l'INPS procede ogni anno all'accertamento dell'esistenza in vita del titolare della pensione, anche utilizzando procedure di scambio di informazioni automatizzate con i Comuni.

7.6.5 - IL TRASFERIMENTO DELLA PENSIONE

Per avere una corretta comunicazione da parte dei pensionati e degli Enti pagatori, l'INPS ha uniformato i moduli per la domanda di trasferimento della pensione, ovvero i

moduli da utilizzare per le nuove pensioni, per il trasferimento nell'ambito della provincia, per il trasferimento fuori provincia e per il trasferimento del pagamento all'estero. Le nuove tipologie di moduli comprendono:

- modulo TRASF01P => utilizzato nei casi in cui il pensionato richieda il pagamento presso un ufficio postale;
- modulo TRASF01B => utilizzato nei casi in cui il pensionato richieda il pagamento presso un Istituto bancario;
- modulo TRASF01E => essere utilizzato nei casi in cui il pensionato richieda il pagamento della pensione in uno stato estero.

LA DOMANDA

La richiesta di trasferimento deve essere presentata alla Sede INPS presso la quale è in pagamento la pensione. I titolari di più pensioni devono presentare un'unica domanda e, in caso di accredito su conto bancario o postale, devono far compilare dalla banca o dalla posta la parte del modulo relativa alle coordinate per il pagamento.

7.7 - LA CONVENZIONE CON L'ARGENTINA

La Convenzione italo-argentina si applica ai lavoratori, indipendentemente dalla loro cittadinanza, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti.

AUTORITÀ COMPETENTI

Per l'Italia: Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ministero della sanità

Per l'Argentina: Ministero per l'azione sociale

ISTITUZIONI COMPETENTI (ORGANISMI DI COLLEGAMENTO)

Per l'Italia: **I.N.P.S.** (per le pensioni, gli assegni familiari, l'indennità di disoccupazione, di malattia, spettanti alla generalità dei lavoratori dipendenti ed autonomi ed agli appartenenti ai Fondi speciali gestiti dall'INPS) - **I.N.A.I.L.** (per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); - **A.S.L.** (Aziende sanitarie locali per l'assistenza malattia); **INPDAl** (per le pensioni dei dirigenti d'azienda industriale); **INPGI** (per le pensioni e l'assicurazione dei giornalisti); **ENPALS** (per le pensioni dei lavoratori dello spettacolo); **CASSE DI PREVIDENZA** (per l'applicazione dei Regolamenti comunitari europei ai liberi professionisti); **INPDAP** (per l'applicazione dei Regolamenti Comunitari europei ai pubblici dipendenti ed al personale assimilato a decorrere dal 25.10.98).

Per l'Argentina: Casse nazionali di previdenza (per le pensioni) - *Caja de Accidentes de Trabajo* (per gli infortuni e le malattie professionali) - *Caja de Maternidad* (per la maternità)

PRESTAZIONI RICONOSCIUTE

Dall'Italia:

- l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per i lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali per i lavoratori autonomi;
- l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

- l'assicurazione contro le malattie e per la maternità;
- l'assicurazione contro la tubercolosi;
- gli assegni familiari;
- i regimi speciali di assicurazione per determinate categorie di lavoratori in quanto concernono i rischi e le prestazioni coperti dalle legislazioni sopra indicate.

Dall'Argentina:

- i regimi per le pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti;
- il regime di prestazioni medico-assistenziali (servizi sociali);
- il regime degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
- il regime degli assegni familiari.

CRITERI SEGUITI PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE

- **Periodo minimo di assicurazione** => **52** settimane di assicurazione (1 anno); I contributi possono essere: da effettivo rapporto di lavoro, figurativi, volontari, da ri-scatto;
- **esclusione di sovrapposizione dei periodi di assicurazione** => i periodi assicurativi maturati in Italia e nello Stato convenzionato si totalizzano a condizione che non si sovrappongono; ciascuna normativa disciplina le regole di priorità in caso di sovrapposizione di periodi di contribuzione effettiva, figurativa o volontaria.
- **lavoratori distaccati all'estero al seguito di imprese italiane** => se distaccati in uno Stato membro dell'Unione Europea i lavoratori restano assoggettati esclusivamente alle assicurazioni italiane (secondo il Regolamento n. 1408/71, con un periodo del distacco della durata di 1 anno rinnovabile). Se i lavoratori sono distaccati in Paesi extra-U.E., vale la regola dell'assoggettamento obbligatorio in Italia, anche se l'assunzione del lavoratore italiano ha avuto luogo direttamente all'estero (L. n. 398 del 03.10.1987).

REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO PER L'INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO DELLA PENSIONE ITALIANA

Residenti in Italia: nessuno - è sufficiente la sola titolarità della pensione, subordinata alla verifica reddituale;

Residenti in Argentina:

- titolari di pensione con decorrenza fino al 31.01.1991: è sufficiente la sola titolarità della pensione italiana e dal 01.02.1991 la verifica reddituale;
- titolari di pensione con decorrenza dal 01.02.1991: è necessario far valere almeno 1 anno (52 settimane) di contribuzione da effettivo rapporto di lavoro, e la verifica reddituale;
- titolari di pensione con decorrenza dal 19.09.1992: è necessario far valere almeno 5 anni (260 settimane) di contribuzione da effettivo rapporto di lavoro, e la verifica reddituale;
- titolari di pensione con decorrenza dal 01.02.1995: è necessario far valere almeno 10 anni (520 settimane) di contribuzione da effettivo rapporto di lavoro, e la verifica reddituale.

REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE AI VERSAMENTI VOLONTARI IN ITALIA

I lavoratori emigrati possono ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria nell'assicurazione italiana, che non è incompatibile con la contribuzione da lavoro svolto all'estero.

I requisiti per il diritto (5 anni di assicurazione in qualsiasi periodo, o 3 anni nel quinquennio precedente la domanda) sono conseguibili mediante totalizzazione della contribuzione estera, purché nell'assicurazione italiana risulti versato almeno 1 (una) settimana di contribuzione effettiva o da riscatto.

TOTALIZZAZIONE MULTIPLA

È possibile la **totalizzazione multipla**, ovvero la possibilità di totalizzare periodi di assicurazione maturati con questi Stati terzi (diversi cioè dalle parti contraenti):

- **Paesi legati da convenzione sia all'Italia che all'Argentina =>** Brasile, Grecia, Portogallo, Spagna, Uruguay.
- **Paesi legati soltanto all'Argentina =>** Cile e Perù.
- **Paesi legati soltanto all'Italia =>** Australia, Canada e Québec, Capo Verde, Jersey e isole del Canale, ex Jugoslavia, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Svizzera, Tunisia, Turchia, Venezuela, nonché i Paesi dell'Unione Europea e dell'EFTA.

RIMBORSO DEI CONTRIBUTI

Non è possibile il rimborso dei contributi. Qualora il periodo di contribuzione è inferiore ad un anno deve essere preso in considerazione dall'altro Stato.

TRASFERIMENTO DEI CONTRIBUTI

Non si possono trasferire i contributi versati in uno dei due Stati.

REQUISITI DELLA PENSIONE IN ARGENTINA

PENSIONE DI VECCHIAI A

Età:

- dal 1994 => 62 anni per gli uomini e 57 per le donne
- dal 1996 => 63 anni per gli uomini e 58 per le donne
- dal 1998 => 64 anni per gli uomini e 59 per le donne
- dal 2001 => 65 anni per gli uomini e 60 per le donne

Contributi: 30 anni di assicurazione

PENSIONE DI INVALIDITÀ

Riduzione della capacità di lavoro al 66%.

PENSIONE AI SUPERSTITI

- Il dante causa deve essere già pensionato o aver maturato il diritto a pensione;
- solo a determinate condizioni hanno diritto anche i figli e i genitori.

INDIRIZZI UTILI IN ARGENTINA

Organismo di collegamento:

- Secretaria de Seguridad Social - Direction General de Programacion Normativa - Dipartamento Tratados de Reciprocidad - Defensa 120 - 5 Piso Oficina - 5024 - 1345 - Buenos Aires - Argentina
- Istituzione - Sistema Unico de la Seguridad Social (ANSES):

Garencia General del Prestaciones - Departamento Convenios Internacionales - Al- sina, n. 250 - 1087 - Buenos Aires - Argentina